



COMUNITÀ SACERDOTALE
Familiaris Consortio

Statuto

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
Cap. I. Natura e fini della Associazione	4
La vita comune e il suo fine apostolico	5
La missione	9
Cap. II. Membri dell'Associazione	11
Ammissione all'Associazione	12
Formazione dei membri	15
Doveri dei membri	17
Uscita o dimissione dall'Associazione	20
Cap. III. Governo e organismi di partecipazione	21
L'Assemblea generale	21
Il Consiglio	21
Il Responsabile generale	22
Il Vice-Responsabile	24
Il Responsabile della formazione	25
Il Segretario	25
L'Economo	25
Cap. IV. Amministrazione economica	26
Cap. V. Estinzione	27
Cap. VI. Disposizioni finali	27

Premessa

“Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni” (Mc 3,13-15).

Il presente Statuto nasce quale espressione della volontà di alcuni presbiteri di verificare la chiamata a vivere il ministero sacerdotale nella forma comunitaria, a servizio della Chiesa, compresa come “Famiglia di Dio”. In continuità e condivisione con il dono ricevuto attraverso il ministero di mons. Pietro Margini, si pone una speciale attenzione alla famiglia cristiana, come luogo privilegiato per edificare la comunità ecclesiale e come modello di dinamiche comunionali, a immagine della Trinità.

Nel settembre 1985, ancora vivente mons. Pietro Margini, un primo nucleo di giovani seminaristi inizia a vivere sotto la sua guida in una comunità, nell’ambito delle comunità di famiglie. Dopo la sua morte gli stessi, divenuti sacerdoti, si pongono in modo più stringente la domanda circa l’eredità che hanno ricevuto dall’esperienza e dal testamento rivolto “alle comunità”. Si chiarisce in essi la necessità di individuare una modalità associativa tipicamente sacerdotale, che rimane in comunione con l’associazione di famiglie nell’ambito comune del Movimento. L’Associazione nasce da tale percorso a cui si sono aggiunti altri giovani che hanno maturato la medesima prospettiva vocazionale.

Si delinea progressivamente, attraverso successivi e coerenti avvenimenti, il percorso che ha portato alla configurazione attuale. Fondatore dell’Associazione è don Luca Ferrari.

Assieme ai chierici sono interessati a tale prospettiva alcuni giovani in formazione verso il presbiterato.

Cap. I. Natura e fini della Associazione

Art. 1 La “Comunità Sacerdotale *Familiaris Consortio*” è una Associazione clericale eretta con l’intento di diventare Società di Vita Apostolica di diritto diocesano¹, con personalità giuridica pubblica, costituita nella diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, a norma del diritto, sotto l’autorità e la vigilanza del Vescovo diocesano².

L’Associazione ha sede a Borzano di Albinea (RE), in via Franchetti 2.

Art. 2 L’Associazione nasce dal carisma di mons. Pietro Margini, si riconosce assieme all’ Associazione privata di famiglie “*Comunità di famiglie Familiaris Consortio*” nella sua lettera testamentaria alle Comunità³ e si ispira alla sua opera pastorale. I membri dell’Associazione si riconoscono nel Movimento “*Familiaris Consortio*”, secondo uno specifico dinamismo in cui ciascuno, nel proprio stato di vita, vive nella comunione il dono della vocazione, la gioia della fede e la comune testimonianza cristiana.

Art. 3 L’Associazione è animata dal desiderio di vivere e testimoniare la Chiesa come Comunione.

La prima parte del nome dell’Associazione (“*Comunità Sacerdotale*”) indica la scelta di essere innanzitutto una fraternità tra persone che condividono il sacramento dell’Ordine.

La specificazione “*Familiaris Consortio*” attribuita all’Associazione:

rimanda alla famiglia cristiana che, in quanto comunità reale di amore e di vita, immagine analogica e partecipazione della vita trinitaria, è assunta dall’Associazione clericale, nel modo proprio di una fraternità sacerdotale, come riferimento per le proprie dinamiche relazionali - comunionali;

sottolinea la condivisione delle idee fondanti del Movimento, ed in particolare la scelta da parte dell’Associazione di muoversi nella ricca prospettiva della Chiesa intesa quale “Famiglia di Dio”.

¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico* (nel seguito: CIC), can. 588 § 2; can 731 § 1.

² Cfr. CIC, can. 305 § 1.

³ Cfr. DON PIETRO MARGINI, *Testamento alle Comunità*, 1973.

La vita comune e il suo fine apostolico

Art. 4 L'Associazione si caratterizza per la sua indole secolare⁴, in comunione con il Vescovo e il presbiterio locale. Suo fine è la missione apostolica per tutta la Chiesa, specialmente a servizio della parrocchia, nella forma comunitaria come luogo privilegiato della vita nuova nello Spirito. La scelta della vita comune diventa essa stessa missione e segno di speranza per il nostro tempo.

Art. 5 L'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio⁵, è la sola creatura in terra che Dio abbia voluta per se stessa, e non può ritrovarsi se non attraverso il dono sincero di sé⁶. Nel reciproco dono degli uomini, vissuto liberamente nell'amore e nella verità, si realizza l'esperienza della comunione: "solo le persone sono capaci di esistere in comunione"⁷.

La *communio personarum* è riferimento antropologico-teologico essenziale per l'Associazione: l'uomo, creato a immagine di Dio, è per sua stessa natura chiamato all'amore e alla comunione⁸.

L'esperienza della comunione umana è redenta e assunta nella comunione trinitaria attraverso l'incorporazione a Cristo, che è riferimento teologico originario dell'esperienza dell'Associazione: "L'idea base che abbiamo avuto fin dal principio è quella del Corpo Mistico"⁹. Dio ci attira nel "noi" della Trinità mediante l'"io" del Cristo totale attraverso lo Spirito.

Nella vita della famiglia ogni persona umana sboccia e si concepisce come tale nella consegna agli altri e impara ad essere con gli altri e per gli altri: i rapporti in famiglia sono allo stesso tempo dono irrevocabile e responsabilità da coltivare. L'Associazione riconosce nella definizione della Chiesa quale famiglia di Dio, che interseca i significati presenti in quelle di Corpo di Cristo e di Popolo di Dio, una luce privilegiata per vivere la Chiesa.

⁴ Per indole secolare si intende qui Associazione "non monastica".

⁵ Cfr. *Gen* 1, 26.

⁶ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, n. 24.

⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle Famiglie *Gratissimam Sane*, 1994, n. 7, I.

⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, 1981, n. 11.

⁹ DON PIETRO MARGINI, *Un movimento nella Chiesa*, incontro 1 Febbraio 1986, 17: "L'idea base che abbiamo avuto fin dal principio è quella derivata dall'enciclica di Pio XII *Mystici Corporis*, l'idea del Corpo Mistico, alla quale ci siamo ispirati. Su questa idea il Concilio ha insistito donandoci la ricchezza della *Lumen Gentium* e della *Gaudium et Spes*. In quest'ordine ci dobbiamo muovere con molta forza".

Art. 6 Gesù, nella Sua missione, chiama a Sé un gruppo di discepoli che, resi partecipi della Sua relazione con il Padre, diventano Suoi *amici*¹⁰, dando vita ad un'originale forma di comunione, capace di generare, per il dono dello Spirito Santo effuso nella Pentecoste, all'amore di Dio nel dono di sé. Tale esperienza rimane riferimento fondante la vita della Chiesa in ogni sua espressione universale e particolare.

Art. 7 Appare prezioso tra i sacerdoti coltivare una autentica amicizia e una sincera condivisione, come segno e strumento di comunione con Dio e tra gli uomini. Il tratto dell'amicizia, vissuta come esperienza di grazia e di conversione, è una caratteristica dell'Associazione nella spiritualità di comunione: la particolare amicizia sacerdotale tra i membri dell'Associazione forma alla libertà, alla responsabilità e alla gratuità in ogni relazione, educa al rispetto e all'ascolto dell'altro, aiuta a riconoscere nell'uomo il mistero di Dio, accresce la gioia

Art. 8 Ogni membro dell'Associazione riconosce nella vita comunitaria, animata dalla preghiera e dalla fraternità, un aspetto essenziale per la fecondità del proprio apostolato. Attraverso l'esperienza dell'amore di Dio nella vita comune, infatti, il presbitero impara a vivere in una continua e crescente capacità di ascolto e di accoglienza verso tutti, in modo che ognuno possa sentirsi compreso, amato, ed aiutato a trovare il proprio posto nella Chiesa. Al contempo una comunità presbiterale aiuta la parrocchia e gli ambienti di vita dell'uomo ad essere, nella corresponsabilità, vera comunità della preghiera.

Art. 9 *"Lo stile è la comunità"*: in questa espressione, ricevuta da mons. Pietro Margini, è indicato il cuore degli atteggiamenti interiori ed esteriori che caratterizzano i membri. Nessuna energia è risparmiata al fine di creare un clima di impegno personale e di comunione; questo non è un dato conseguibile una volta per sempre, ma chiede di essere continuamente generato nella libertà e nella responsabilità, attraverso la maturazione delle virtù richieste dalla vocazione alla vita comune. È proprio attraverso la vita comunitaria nelle sue varie forme che i membri tendono insieme alla santità nell'esercizio del ministero pastorale.

Art. 10 "I presbiteri sono, nella Chiesa e per la Chiesa, una ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo Capo e Pastore"¹¹. L'attribuzione di tale funzione è necessariamente personale. La vita comune e il comune apostolato dei presbiteri esprime meglio la struttura sacramentale nella quale l'attenzione è rivolta espressamente a Gesù unico sacerdote, del quale ciascun sacerdote, unito al vescovo nel presbiterio e

¹⁰ Cfr. Gv 15, 12-17.

¹¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n.7.

nell'Associazione, è semplice segno e strumento. Tale coscienza determina implicazioni ascetiche e pastorali.

Art. 11 I membri dell'Associazione attribuiscono grande importanza per il fiorire nella Chiesa della loro vocazione sacerdotale e comunitaria alla correlazione con la famiglia¹². Ogni vocazione, infatti, con le caratteristiche sue proprie, illumina e sostiene in modo originale le altre. Così la dinamica della famiglia, che è la prima forma di comunione di persone¹³, esprime alcune relazioni tipiche, che indicano particolari modalità di rapporto con Dio e tra gli uomini¹⁴:

L'esperienza della *figliolanza* esprime la modalità cristiana dell'appartenenza a Dio che, come nel Figlio, qualifica la missione e ne manifesta il carattere originale rispetto ad ogni altra esperienza religiosa;

La *paternità* ha un riflesso tipico nel sacerdozio ministeriale come servizio di generazione e accompagnamento spirituale¹⁵ e come governo pastorale¹⁶;

Nella Chiesa è sempre il Signore che sceglie e chiama. L'oggettiva relazione che unisce nella missione coloro che sono chiamati dà origine all'esperienza della *fraternità*;

La dinamica *coniugale* comporta l'accoglimento libero e responsabile dell'elezione dell'altro nella volontà di Dio, per amarlo come Cristo ci ha amato. La spiritualità dei chierici dell'Associazione fa riferimento a tale dinamica, in modo suo proprio, nella stabilità delle comunità d'amicizia, e nella condivisione del ministero.

Art. 12 I membri dell'Associazione vivono ordinariamente in "*comunità residenziali*" formate da almeno tre membri. La decisione circa la costituzione di tali comunità, previo consenso scritto del Vescovo, dovrà salvaguardare quegli aspetti che sono essenziali per la natura e per i fini dell'Associazione.

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Dabo Vobis*, 1992, n. 41.

¹³ Cfr. *Gaudium et Spes*, n. 12.

¹⁴ Cfr. *Familiaris Consortio*, n. 15.

¹⁵ Cfr. *I Cor* 4,14-15.

¹⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, n. 19

I membri delle comunità residenziali sono designati dal Vescovo in accordo con il Responsabile generale, previo parere del Consiglio dell'Associazione.

Il Vescovo può disporre dei singoli membri per necessità pastorali: in questo caso rapportandosi al chierico in quanto presbitero o diacono diocesano .

Nelle comunità residenziali il ministero pastorale è preparato e vissuto comunitariamente nella preghiera, nella progettazione e nella missione apostolica.

Art. 13 Per giusta causa, il Responsabile generale, sentito il Consiglio ed il Vescovo, può autorizzare un membro a non dimorare in una comunità residenziale. In questo caso dipende direttamente dal Responsabile generale o da altro Responsabile da lui indicato.

Art. 14 Per ogni associato è auspicata e promossa l'appartenenza ad una "comunità d'amicizia". Nell'Associazione sono indicate in questo modo le comunità stabili, costituite liberamente, in cui i membri, sostenendosi reciprocamente, condividono la vita in un rapporto confidente e duraturo, formando un luogo prezioso di fiducia e di aiuto reciproco per il compimento della propria vocazione.

Art. 15 La Comunità Sacerdotale, nell'ambito sacramentale della Chiesa particolare, in comunione con il Vescovo, può rappresentare un luogo di carità concretamente vissuta e un soggetto adatto alla nuova evangelizzazione, in ascolto e risposta alle domande della società e della cultura contemporanea.

Art. 16 Le feste principali dell'Associazione sono: l'8 gennaio, nascita al cielo di mons. Pietro Margini e l'8 dicembre, anniversario dell'erezione canonica dell'Associazione.

La missione

Art. 17 L'Associazione vive la sua missione al servizio della Chiesa locale, con particolare riferimento alla parrocchia, in conformità alle indicazioni del Vescovo e ai programmi della Diocesi, ed in comunione con il presbiterio. Nel desiderio di essere un piccolo segno di speranza nella grande ricchezza della Chiesa universale, ricerca e promuove la collaborazione con le altre realtà ecclesiali, quali espressioni della multiforme Grazia di Dio, a servizio del Suo Regno.

Art. 18 L'Associazione, nella disponibilità dei presbiteri a condurre tutti all'unità della carità¹⁷, riconosce come priorità pastorale della propria missione l'attenzione alle famiglie e ai giovani.

Art. 19 L'Associazione fa propria la sollecitudine di tutta la Chiesa per l'evangelizzazione, la difesa e la promozione dell'istituzione familiare. Nella famiglia fondata sul Matrimonio riconosce un dono prezioso per l'edificazione della Chiesa¹⁸ e un soggetto originale di pastorale, soprattutto nella testimonianza dell'amore sponsale e nella missione educativa nei confronti dei figli. Perché le famiglie possano adeguatamente ottemperare a questa loro missione, nelle sfide contemporanee, l'Associazione favorirà il costituirsi di una rete di famiglie anche attraverso "piccole comunità".

Assieme al recupero e al sostegno delle situazioni di disagio, oggi appare particolarmente urgente un'opera di sensibilizzazione, di formazione e di educazione alla famiglia come vocazione umana e cristiana. In questa ottica, secondo l'esempio e l'insegnamento di mons. Pietro Margini, i membri dell'Associazione prestano grande cura alla preparazione remota, sin dall'infanzia, dell'uomo e della donna al dono di sé, all'accompagnamento dei giovani che si aprono all'esperienza della vita di coppia e alla valorizzazione del periodo di preparazione prossima al Matrimonio (che spesso viene sottolineato nella sua valenza di impegno personale e comunitario anche tramite la benedizione dei fidanzati), oltre che alla formazione permanente delle famiglie già costituite, in special modo nei primi anni dopo il Matrimonio.

Art. 20 Il ministero della Riconciliazione è dono prezioso di Cristo alla Sua Chiesa: i sacerdoti dell'Associazione si impegnano a riservare speciale attenzione e disponibilità alla proposta e celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.

¹⁷ Cfr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 9.

¹⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1534

Art. 21 La pedagogia formativa si qualifica nell'educazione all'amore, aiutando ciascuno a vivere la propria chiamata alla santità, che è perfezione di carità. Elementi caratteristici di questa opera sono soprattutto l'accoglienza e la cura della vita di grazia, la valorizzazione della preghiera, della purezza del cuore e della fedeltà. L'ascesi personale e l'amicizia sono strumenti privilegiati per educare alla libertà e al dono di sé nella propria vocazione.

L'Associazione collabora alla formazione integrale della persona in Cristo¹⁹ tramite l'invito a far maturare equilibratamente, in un reciproco sostegno, la capacità di stare soli con Dio e quella di spendersi in relazioni autentiche.

Con grande fiducia nella attitudine dei giovani a lasciarsi affascinare da proposte esigenti, adatte alla ricchezza del loro cuore, a tutti sono proposti liberamente, con cura e gradualità, la vita di preghiera, la celebrazione frequente della Riconciliazione e dell'Eucaristia, la meditazione quotidiana, la direzione spirituale, gli esercizi spirituali annuali e i ritiri nei tempi forti dell'anno liturgico.

È inoltre promossa una speciale e filiale devozione a Maria, Vergine e Madre: attraverso l'affidamento a lei, il giovane e la coppia sono aiutati a crescere in quella conformazione a Cristo che ogni vocazione manifesta e dona alla Chiesa.

Art. 22 L'Associazione riconosce come parte integrante della sua missione l'impegno specifico di assistenza spirituale nei confronti dell'Associazione "*Comunità di famiglie Familiaris Consortio*"²⁰ ed il servizio dedicato alle attività del movimento "*Familiaris Consortio*", quali le scuole dell'Associazione mariana di famiglie "*Comunità di famiglie Familiaris Consortio*" e il movimento giovani, nel rispetto degli incarichi pastorali ricevuti dal Vescovo.

¹⁹ Cfr. *Gaudium et Spes*, n. 22.

²⁰ In particolare, il sacerdote designato quale Assistente spirituale dell'Associazione privata di fedeli "*Comunità di famiglie Familiaris Consortio*" e confermato come tale dal Vescovo, avrà il compito di "animarla spiritualmente e di promuovere lo sviluppo della sua natura ecclesiale, favorendone in particolare l'adesione agli indirizzi pastorali della Diocesi, il legame con il Vescovo e la fedeltà al carisma" (cfr. *Statuto della Associazione privata di fedeli "Comunità delle Beatitudini"*, Art. 23); i presbiteri dell'Associazione di chierici potranno poi essere scelti per il "consiglio spirituale" ad una singola "piccola comunità" della "Comunità delle Beatitudini" (cfr. *Statuto della Associazione privata di fedeli "Comunità delle Beatitudini"*, Art. 4); i membri dell'Associazione di Chierici daranno infine la loro disponibilità al servizio di guida spirituale ai singoli membri della suddetta Associazione laicale che liberamente ne faranno loro richiesta (cfr. *Regola della Associazione privata di fedeli "Comunità delle Beatitudini"*, Parte I, Sezione 1).

Art. 23 L'Associazione dei chierici intende promuovere, nel modo adatto ai vari contesti, l'esperienza ecclesiale del Movimento generato da mons. Pietro Margini, in particolare l'educazione alla vita comunitaria e la formazione di comunità d'amicizia per tendere insieme alla santità.

Art. 24 L'Associazione si propone una particolare comunione con le altre vocazioni, per poter identificare nell'intera comunità cristiana, nel rispetto e valorizzazione di ogni stato di vita, il soggetto stesso della pastorale.

Cap. II. Membri dell'Associazione

Ammissione all'Associazione

Art. 25 Potranno essere membri le persone che, oltre al compimento del diciottesimo ed entro il trentacinquesimo anno di età, abbiano salute, indole adatta e maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'Associazione; la salute, l'indole e la maturità possono essere anche verificate, all'occorrenza, da esperti, fermo restando il diritto alla buona fama e all'intimità; devono inoltre accettare il presente Statuto e lo spirito dell'Associazione.

Un candidato è accolto in modo definitivo nell'Associazione dopo aver compiuto il periodo di prova (durante il quale egli è chiamato *aspirante*) e il periodo di ammissione temporanea, per una durata complessiva compresa fra due e nove anni, e dopo l'accettazione della domanda di ammissione definitiva.

Art. 26 Il periodo di prova rappresenta per l'aspirante un'occasione per conoscere lo spirito e la vita dell'Associazione e rappresenta per i formatori l'opportunità di aiutare il candidato a verificarsi sulla consistenza effettiva della propria chiamata a vivere l'Ordine Sacro secondo questa particolare modalità.

Il Responsabile generale può ammettere al periodo di prova il candidato di maggiore età che abbia ricevuto il Battesimo e la Confermazione e che manifesti una disponibilità al cammino formativo.

Coloro che, avendo già ricevuto l'ordinazione diaconale o presbiterale, manifestano la volontà di prendere parte all'Associazione, dovranno sentire il loro Ordinario e poi concordare con il Responsabile generale e il Responsabile della formazione il proprio cammino di conoscenza e discernimento, sentito il Vescovo.

Il periodo di prova ha durata minima di un anno e massima di sette, in base alle necessità e alle caratteristiche del candidato.

Durante tale periodo gli aspiranti laici possono essere ammessi tra i candidati al diaconato e presbiterato e ricevere i ministeri del lettorato e dell'accollato, presentando domanda al Vescovo.

Art. 27 Concluso il periodo di prova, il candidato può presentare al Responsabile generale la domanda scritta di ammissione temporanea all'Associazione, nella quale vanno indicati espressamente il riferimento alla spiritualità propria dell'Associazione, alla vita comune e al presente Statuto. L'aspirante può essere ammesso quale membro temporaneo dell'Associazione dal momento dell'ordinazione diaconale²¹.

Con l'ammissione temporanea il candidato inizia a far parte dell'Associazione, secondo i doveri e diritti propri del suo stato.

L'ammissione temporanea ha una durata minima di un anno e massima di due, a discrezione del Responsabile generale, sentito il parere del Responsabile della formazione e del Consiglio.

I membri vivono la loro appartenenza all'Associazione, nel periodo di ammissione temporanea, secondo le norme del diritto universale e le disposizioni del Vescovo riguardo al ministero.

Durante il periodo di ammissione temporanea ogni membro può decidere di lasciare l'Associazione in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Responsabile generale, informandone il Vescovo. Il Responsabile generale accoglie la richiesta redigendo un documento in cui viene concesso l'indulto d'uscita.

Il Responsabile generale, sentito il Consiglio, può per giusta causa dimettere un membro non ancora ammesso definitivamente, garantito il diritto di difesa e informandone il Vescovo.

Art. 28 Al termine del periodo di ammissione temporanea il candidato può redigere e presentare all'Associazione la domanda di ammissione definitiva indirizzata al Responsabile generale. La decisione riguardo all'accettazione della domanda spetta al Responsabile generale, con il consenso del Consiglio.

Il Responsabile della formazione è tenuto a presentare al Responsabile generale una relazione circa l'idoneità del candidato all'ammissione definitiva.

²¹ Si intende parlare sempre di diaconato transeunte.

Art. 29 Accettata la domanda, l'ammissione definitiva all'Associazione avviene in un contesto liturgico, attraverso la seguente formula:

Confidando in Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo,

chiedo di essere definitivamente accolto

nella "Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio".

Mi affido a Maria madre della Chiesa perché mi dia la forza e la gioia

di vivere il mio sì, nella comunione con i confratelli,

ispirandomi alla comunità apostolica,

per essere fedele al dono ricevuto con la mia vocazione.

Art. 30 Con l'ammissione definitiva il candidato diventa membro a tutti gli effetti dell'Associazione. L'ammissione comporta da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti nel presente Statuto. L'Associazione si impegna a sostenere i membri nel realizzare la propria vocazione secondo la natura e i fini dell'Associazione stessa.

Formazione dei membri

Art. 31 La formazione consiste in una educazione al rapporto personale con Cristo e con i fratelli; dovranno pertanto essere curate tutte le dimensioni di maturità umana e cristiana che scaturiscono da tale rapporto. Si tratta di una educazione che non cessa mai di compiersi, anche per i membri che hanno già conseguito l'ammissione definitiva.

Art. 32 Il percorso formativo dell'Associazione, affidato al Responsabile della formazione e ai formatori, si propone di favorire nel candidato il riconoscimento della propria vocazione, la sua verifica riguardo allo spirito e alla vita dell'Associazione, la crescita nelle virtù necessarie alla vita comune e al ministero.

Art. 33 L'Associazione ha una sua sede di formazione, che prevede la presenza di un responsabile.

Art. 34 Ogni membro è tenuto ad una adeguata formazione al ministero e allo spirito dell'Associazione.

Il candidato all'ammissione definitiva dovrà particolarmente curare: la preghiera, l'amicizia, la fraternità sacramentale, lo studio, la vita comunitaria, il confronto stabile con i propri formatori, la conoscenza e la stima per le altre vocazioni, l'impegno pastorale a lui assegnato.

Art. 35 I responsabili della formazione dell'Associazione accompagnano i candidati per tutto l'iter di formazione al ministero ordinato, in collaborazione con i responsabili del seminario diocesano, secondo accordi presi tra il Vescovo, il Rettore ed il Responsabile dell'Associazione, che definiscano gli ambiti delle rispettive competenze.

Per assicurare una adeguata formazione alla vita comune secondo lo stile dell'Associazione, i candidati in cammino verso il ministero ordinato risiedono presso la casa di formazione dell'Associazione o presso una comunità residenziale dell'Associazione dal sabato al lunedì compresi, svolgendo di norma in quell'ambito anche il loro servizio pastorale. Eventuali eccezioni verranno concordate tra il Responsabile della formazione e il Rettore del Seminario.

L'Associazione ha inoltre facoltà di disporre una formazione specifica in modalità residenziale nell'eventuale periodo propedeutico all'ingresso in Seminario, così come in un apposito *stage* durante gli anni di studio filosofico-teologico o dopo l'ordinazione diaconale.

Art. 36 La formazione al ministero ordinato avviene principalmente in seminario seguendo le prescrizioni del diritto canonico e dei documenti magisteriali, nel rispetto e nella valorizzazione della spiritualità dell'Associazione²².

L'ammissione ai vari gradi dell'Ordine e la conseguente incardinazione a norma del diritto canonico è competenza del Vescovo, con il discernimento del Rettore del seminario, sentito il Responsabile generale.

Art. 37 I chierici che accedono al periodo di prova e all'ammissione temporanea sono da considerarsi in formazione per l'Associazione, con diritti e doveri conseguenti. Saranno previsti per loro, anche nel caso risiedano e svolgano un ministero in luogo diverso dalla casa di formazione, occasioni dedicate all'approfondimento dello spirito dell'Associazione e al confronto personale e comunitario. Il Responsabile della formazione dovrà periodicamente incontrare i membri in formazione e curare la scelta, in modo personalizzato, delle priorità formative, sentito il Vescovo.

²² Cfr. *Pastores Dabo Vobis*, n. 68; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e Norme per i Seminari*, n. 78; cfr. anche *PO*, n. 8.

Doveri dei membri

Art. 38 I membri dell'Associazione devono continuamente coltivare tutte le virtù necessarie alla vita comune secondo lo stile dell'Associazione. Sono soggetti ai propri responsabili, a norma del presente Statuto, in ciò che riguarda la vita interna e la disciplina dell'Associazione. Essi si impegnano a vivere la sequela di Cristo casto, povero e obbediente, nella prospettiva della carità con particolare riferimento alla vita di comunione. Ovvero si intende:

La *castità* come libertà del cuore nella scelta e nell'azione, nella capacità di amare e di lasciarsi amare in Cristo, per essere conformati a Lui. Tale libertà ha come principali connotati la trasparenza nella vita comunitaria e l'adesione gioiosa agli impegni assunti per il Regno al momento dell'ordinazione. La cura speciale posta nella formazione all'amore di questa virtù costituisce la condizione favorevole al dono di tutto se stessi a Dio e ai fratelli;

L'*obbedienza* come disponibilità a lasciare tutto ciò che è contro la comunione, riconoscendo a questo scopo il servizio delle autorità competenti, a norma del diritto canonico e del presente Statuto. Ad imitazione del legame di obbedienza/comunione che unisce il Padre e il Figlio nel seno della Trinità, si curerà la disponibilità all'opera dello Spirito Santo che genera alla vita divina, perché disponga ciascuno a vivere il suo servizio in una vera carità.

La *poverità* come dedizione al Regno di Dio di tutto se stessi, secondo uno stile di condivisione tra i membri dell'Associazione, nella sapiente amministrazione dei doni ricevuti, al fine di permettere: la cura vicendevole tra i membri stessi, la quotidiana responsabilità verso le necessità del Popolo di Dio, la progettazione e il sostegno delle opere dell'Associazione, la carità anzitutto nei confronti delle persone affidate nella pastorale.

Art. 39 Ogni membro è tenuto ad alimentare la propria vita spirituale nel rapporto personale e comunitario con Dio e con i fratelli.

Preghiera e fraternità sacerdotale diventano le due dimensioni su cui l'Associazione

sostiene il proprio progetto di vita nello Spirito. Esse hanno ultimamente la stessa natura di comunione, con Dio e con i fratelli. L'una e l'altra si alimentano e si rimandano vicendevolmente nella vita di comunità.

La liturgia della Chiesa scandisce e alimenta la vita dei membri dell'Associazione: essi riservano speciale attenzione e cura alla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, come luogo privilegiato dell'incontro con Dio e con i fratelli in Cristo.

Ciascun componente si impegna a ricevere e celebrare frequentemente il Sacramento della Riconciliazione per sperimentare l'amore accogliente di Dio e dei fratelli e per farsi portatore della speranza che alimenta e sostiene la comunione.

La Liturgia delle Ore rappresenta il modo ordinario per consacrare il proprio tempo. Ogni comunità residenziale celebra ogni giorno comunitariamente almeno una delle ore dell'ufficio divino.

Nella preghiera personale quotidiana ha una rilevanza propria la meditazione, che consiste in una maturazione delle idee davanti a Dio, nella scoperta e nell'accoglienza della Verità che informa la vita e l'apostolato, scalda il cuore e lo orienta nell'azione.

Alla Madre di Dio sono rivolti filiale devozione e affidamento, che si esprimono in particolare con la fedeltà alla recita del Rosario.

Art. 40 Ogni componente dell'Associazione riconosce nella direzione spirituale uno strumento prezioso per scoprire e compiere la volontà di Dio nella docilità allo Spirito. La frequenza e la regolarità si rivelano particolarmente preziose per un cammino ordinato e per una verifica costante.

Art. 41 I membri dell'Associazione sono tenuti a partecipare annualmente agli esercizi spirituali.

Art. 42 Ogni membro è tenuto ad approfondire la propria identità ed appartenenza a Cristo attraverso la Parola di Dio, il magistero della Chiesa, la conoscenza della Tradizione e delle grandi figure di spiritualità, lo studio dei testi di riferimento dell'Associazione e la partecipazione attiva ai momenti comunitari.

Art. 43 L'Associazione riconosce l'importanza di vivere nella vita comunitaria una dimensione umana e cristiana integrale. Per questo si attribuisce grande importanza, nel rispetto del ministero ordinario:

- a. a tempi e spazi equilibrati per la preghiera, lo studio, l'impegno nel ministero e il riposo;
- b. al dialogo, alla progettazione e alla verifica, alla condivisione del ministero;
- c. alla ricerca di un confronto costante dentro e fuori dall'Associazione;
- d. allo spirito di reale appartenenza alla Diocesi e alle parrocchie in cui si esercita il ministero;
- e. all'attenzione ad ogni persona e alla sua sensibilità;
- f. alla partecipazione periodica a momenti ri-creativi in forma comunitaria;
- g. alla fedeltà ai momenti comunitari quotidiani, settimanali, mensili, annuali.

Uscita o dimissione dall'Associazione

Art. 44 Ogni membro può lasciare liberamente l'Associazione in qualsiasi momento. Dopo aver manifestato la propria volontà al Responsabile generale ed al Vescovo, si prevede un congruo periodo di riflessione.

Terminato questo periodo la decisione di lasciare l'Associazione deve essere formalizzata mediante comunicazione scritta al Responsabile generale, informandone il Vescovo.

Il Responsabile generale può accogliere, con il consenso del Consiglio, tale domanda attraverso risposta scritta, archiviandola come documento ufficiale relativo al membro uscente.

Art. 45 Si deve ritenere dimesso dall'Associazione, per il fatto stesso, il membro che abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica o abbia attentato il matrimonio, anche solo civilmente. Deve poi essere dimesso per i delitti di cui nei cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395 § 2, il Responsabile generale, in accordo con il Vescovo, non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del membro stesso che alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo.

Tale dimissione deve avvenire a norma di diritto, garantendo il diritto di difesa del membro, e con un atto scritto da conservarsi con la documentazione relativa al membro uscente.

Un membro può essere dimesso anche per altre gravi cause, informandone il Vescovo, come ad esempio: la violazione degli obblighi sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Responsabili in materia grave; l'assenza illegittima, di cui nel can. 665 §2, protratta per sei mesi. All'interessato siano date delle motivazioni scritte e gli sia dato modo di difendersi per iscritto.

Tale dimissione deve avvenire a norma dei cann. 697, 698, 699 § 1, 700, 701, 702, 703 in quanto compatibili con la natura dell'Associazione e in accordo con il Vescovo.

Art. 46 Salvo dove previsto diversamente, un membro può essere rimosso da un incarico dal Responsabile generale con il consenso del Consiglio per negligenza grave, per impossibilità oggettiva o per incompatibilità con altri uffici.

Cap. III. Governo e organismi di partecipazione

Art. 47 Ogni forma di autorità e responsabilità all'interno dell'Associazione è vissuta in spirito di servizio alla comunione e alla promozione dell'opera dell'Associazione stessa.

L'Assemblea generale

Art. 48 L'Assemblea generale è composta da tutti i membri ammessi in modo definitivo all'Associazione. È la massima autorità collegiale quando si raduna a norma degli Statuti. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Responsabile generale; qualora sia vacante l'ufficio di Responsabile generale è convocata dal Vice-Responsabile, sentito il parere del Consiglio. Essa può deliberare quando siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto. Ha il compito di eleggere il Responsabile generale e i membri non di diritto del Consiglio; tratta tutti quegli affari, che a motivo della loro natura o gravità, trascendono i limiti del governo ordinario dell'Associazione, a norma del diritto e del presente Statuto. A discrezione del Responsabile generale possono essere invitati a partecipare all'Assemblea generale anche i membri dell'Associazione ammessi in modo temporaneo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Consiglio

Art. 49 Il Consiglio è composto da:

- a. il Responsabile generale,
- b. il Vice-Responsabile,
- c. il Responsabile della formazione,
- d. tre membri eletti dall'Assemblea generale.

Il Consiglio decade dopo cinque anni, oppure alla conferma di un nuovo Responsabile generale. In caso di rinuncia o cessazione della funzione prima del termine da parte di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 50 Il Consiglio collabora con il Responsabile generale nel governo della Associazione. Si rende necessario il suo consenso per:

- a. convocare l'Assemblea in via straordinaria,
- b. aprire o chiudere una comunità residenziale,
- c. nominare i Responsabili locali,
- c. nominare i Responsabili di comunità residenziali,
- d. nominare il Responsabile della formazione, sentito il Vescovo,
- e. nominare l'Economo dell'Associazione,
- f. trattare affari di straordinaria amministrazione, come determinati per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano dal Decr. Prot. N. 166/2008-A,
- g. ammettere definitivamente nell'Associazione un nuovo membro,
- h. allontanare un membro definitivo dall'Associazione per giusta causa,
- i. rimuovere dall'incarico il Segretario, il Responsabile della formazione o l'Economo.

Art. 51 Il Responsabile generale è tenuto a sentire il parere del Consiglio per:

- a. nominare il Segretario,
- b. rimuovere il Vice-Responsabile per giusta causa,
- c. allontanare un membro temporaneo dall'Associazione per giusta causa.

Il Responsabile generale

Art. 52 Il Responsabile generale è il garante dell'unità e della fedeltà allo spirito dell'Associazione. Esercita il suo ufficio a norma del diritto e del presente Statuto. Tiene i rapporti con il Vescovo e a lui risponde in tutto ciò che dal diritto universale, dal presente Statuto e dagli accordi presi spetta al medesimo. È il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Responsabile generale è membro di diritto del Consiglio del movimento "*Familiaris Consortio*" che, guidato dal Responsabile del movimento, promuove la comunione, la sinergia e l'unità del cammino scaturito dal carisma di mons. Pietro Margini.

Ha il compito di definire assieme al Vescovo l'apertura o la chiusura di una comunità residenziale.

Propone al Vescovo i membri delle comunità residenziali.

Art. 53 Il Responsabile generale deve essere un sacerdote dell'Associazione ammesso definitivamente da almeno tre anni, con almeno trenta anni di età e cinque di ministero. Il suo incarico ha una durata di cinque anni e può essere rinnovato, di norma con il limite di due mandati consecutivi. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio del governo, raggiungesse il settantacinquesimo anno di età, deve presentare domanda scritta di rinuncia dall'incarico al Vescovo e comunicarla all'Assemblea dell'Associazione.

Art. 54 La designazione del Responsabile generale avviene mediante elezione da parte dell'Assemblea generale. Fino al quarto turno di votazione la maggioranza richiesta corrisponde ai due terzi dei membri con diritto di voto. Dal quinto scrutinio si richiede la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Saranno comunicati al Vescovo i nomi dell'eletto e dei due successivi membri votati.

Art. 55 Per assumere la pienezza delle proprie funzioni il neoeletto, se accetta l'incarico, deve essere confermato dal Vescovo; in caso contrario, l'Assemblea generale procederà ad una nuova elezione ai sensi dell'Art. 54.

Entro sessanta giorni dalla conferma il Responsabile generale nomina il Vice-Responsabile e convoca l'Assemblea generale per eleggere i membri non di diritto del nuovo Consiglio.

Art. 56 Laddove se ne ravvisi la necessità è prevista la nomina di un Responsabile locale che avrà competenza nell'ambito a lui affidato.

Art. 57 Il Responsabile di comunità residenziale, nominato dal Responsabile generale con il consenso del Consiglio, è il riferimento prossimo di ogni membro. A norma del presente Statuto a lui compete:

- l'animazione della vita comunitaria;
- la discrezione nel vigilare come sentinelle sulla fedeltà di ciascun membro e della

comunità a lui affidata;

- di assicurare che la casa e i suoi membri siano luogo familiare per tutta l'Associazione;
- di individuare gli strumenti mediante i quali garantire dette prerogative.

Le linee guida delle comunità residenziali e le singole disposizioni vanno confrontate e sottoposte alla valutazione del collegio dei Responsabili di comunità residenziale, presieduto dal Responsabile generale, per garantire l'unità di governo, la libertà di obbedire allo Spirito Santo nella realtà tipica di ogni casa e i diritti dei membri di essere aiutati da uno strumento idoneo nella carità ad aderire in pienezza al dono ricevuto con la propria vocazione.

Devono essere comunque disciplinati dal Responsabile di comunità residenziale quegli strumenti atti a tradurre l'ideale di comunione circa i consigli evangelici e lo spirito dell'Associazione.

Il suo incarico ha durata di tre anni e può essere rinnovato. Può essere rimosso per giusta causa dal Responsabile generale con il consenso del Consiglio.

Il collegio dei Responsabili di comunità residenziale si deve riunire almeno una volta ogni anno.

Art. 58 Il Responsabile generale può essere rimosso per grave causa dalla competente autorità ecclesiastica.

Il Vice-Responsabile

Art. 59 Il Vice-Responsabile viene nominato dal Responsabile generale, in quanto suo stretto collaboratore. Fa le veci del Responsabile in tutti quei compiti di cui è incaricato dallo stesso, nelle circostanze in cui il Responsabile fosse assente o impedito di svolgere il suo ruolo di governo e nel caso di sede vacante. Deve essere un chierico ammesso definitivamente nell'Associazione. È membro di diritto del Consiglio. Il suo incarico ha durata di cinque anni e può essere rinnovato, di norma con il limite di due mandati consecutivi. In caso di sede vacante la sua nomina perdura fino a che il successivo Responsabile generale non assume la pienezza delle proprie funzioni. Essa decade per libera rinuncia, per rimozione per giusta causa da parte dello stesso Responsabile generale, sentito il parere del Consiglio.

E' membro di diritto del Consiglio del *movimento "Familiaris Consortio"*.

Il Responsabile della formazione

Art. 60 Il Responsabile della formazione è nominato dal Responsabile generale, sentito il Vescovo, con il consenso del Consiglio. È membro di diritto del medesimo. Deve essere un chierico ammesso definitivamente nell'Associazione. La sua durata in carica è di cinque anni e può essere rinnovato. Ha il compito di curare la vita interna della sede di formazione e di accompagnare ogni singolo candidato nel discernimento, in conformità allo spirito dell'Associazione e secondo le indicazioni e gli accordi presi con il Vescovo per quanto riguarda la formazione al ministero ordinato. Può essere rimosso per giusta causa dal Responsabile generale con il consenso del Consiglio, sentito il Vescovo.

Il Segretario

Art. 61 Il Segretario è nominato dal Responsabile generale, sentito il parere del Consiglio. Deve essere un membro ammesso definitivamente nell'Associazione. La sua nomina decade dopo cinque anni oppure alla conferma di un nuovo Responsabile generale. Svolge le funzioni di notaio a norma del diritto canonico. In particolare cura la redazione e l'archiviazione della documentazione ordinaria relativa alla vita ed al governo dell'Associazione. Può essere rimosso per giusta causa dal Responsabile con il consenso del Consiglio.

L'Economo

Art. 62 L'Economo è nominato dal Responsabile generale con il consenso del Consiglio. Dev'essere un membro ammesso definitivamente nell'Associazione. Cura l'amministrazione dei beni dell'Associazione. La durata in carica è di cinque anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Può essere rimosso per giusta causa dal Responsabile con il consenso del Consiglio.

Cap. IV. Amministrazione economica

Art. 63 I beni temporali di cui l'Associazione dispone sono destinati alla causa del Regno di Dio e alla promozione delle opere dell'Associazione.

Art. 64 Ogni membro vive in letizia il totale dono di sé anche attraverso una corretta amministrazione dei beni temporali, il lavoro responsabile per il proprio autosostentamento, l'attenzione caritatevole a sostegno di chi ha bisogno a partire dai propri confratelli, la partecipazione generosa ed effettiva all'opera dell'Associazione.

Il Consiglio degli affari economici coincide con il Consiglio dell'Associazione.

Art. 65 Ogni membro, prima dell'ammissione definitiva, redige il proprio testamento, valido agli effetti civili.

Art. 66 I membri per adempiere con spirito di comunione e con responsabilità all'uso dei beni sono tenuti a compiere i seguenti atti secondo le modalità indicate dal Consiglio con l'aiuto dell'economo:

- a. Consegnare il rendiconto economico personale;
- b. Contribuire al fondo comune;
- c. Consultare il Responsabile generale per gli atti economici di particolare rilievo.

Art. 67 Nessun membro può compiere atti di compravendita o impegnarsi economicamente a nome dell'Associazione. Soltanto il legale rappresentante, munito delle necessarie autorizzazioni ecclesiastiche e civili, oltre a quelle degli organismi interni, può agire a nome dell'Associazione.

Art. 68 L'Associazione ha il dovere di contribuire al sostentamento dei suoi membri quando necessario a norma del presente Statuto, laddove si riceva un incarico a nome e per conto dell'Associazione stessa.

Cap. V. Estinzione

Art. 69 L'Assemblea generale può sciogliere l'Associazione attraverso una decisione assunta con un unico scrutinio con almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto. L'Associazione può essere soppressa per decisione del Vescovo se la sua attività è di grave danno per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, o provoca scandalo ai fedeli, come stabilito dal diritto. In caso di estinzione spetta al Consiglio dell'Associazione, prima della estinzione, definire a quale ente ecclesiastico con personalità giuridica pubblica destinare i beni temporali dell'Associazione.


Cap. VI. Disposizioni finali

Art. 70 Il presente Statuto non può essere modificato se non da parte dell'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Le modifiche per essere in vigore devono essere approvate dal Vescovo.

Art 71 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel vigente Codice di Diritto Canonico.

Si approva.

Reggio Emilia, li 8 gennaio 2016.
Prot. N. 12/2016-A



Massimo Camisaca

S.E.R. Mons Massimo Camisaca
Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla

Carlo Pasotti

Mons Carlo Pasotti
Cancelliere